



ACUSTICA
RUMORE E VIBRAZIONI

DIVISIONE Ares Acoustic Research

Sede principale: via Massari 189/a - 10148 Torino
Tel. (011) 2269878 - 2269903 - 2269863 - Fax (011) 2269918
Sede di via Bozzini 5 - 37135 Verona - tel/fax (045) 502852
Sede di C/so Italia 30 - 12037 Saluzzo (CN)- tel/fax (0175) 41644
Posta Elettronica: ares@ares.to.it Internet: www.ares.to.it

SICUREZZA ed IGIENE DEL LAVORO, ECOLOGIA
IGIENE degli ALIMENTI, ELETTROTECNICA

DIVISIONE Ares blu



COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici

RELAZIONE DESCRITTIVA

Relazione n.	Rev.	Data	Tecnico	Direzione tecnica
6658	01	Luglio 2008		
Pagine n° 9 compresa la presente			ing. Maria Rosa Attini 	ing. Marcella Rolando  Albo Ingegneri Prov. TO n. 4400 Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte: DGR n. 133-14232 del 25/11/96

INDICE

<i>DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI</i>	2
<i>PROCEDURA PER L'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE</i>	6
<i>SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARGE</i>	7
1.1 Acquisizione dati ambientali ed urbanistici (FASE 0)	7
1.2 Elaborazione della bozza della suddivisione del territorio comunale in aree opportune (FASE 1)	8
1.3 Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza della suddivisione del territorio comunale in aree opportune (FASE 2)	8

DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

La Legge Quadro 36/2001 *“sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”* all’art. 8 individua tra le competenze delle regioni quella di definire l’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e per radiodiffusione, anche attraverso la definizione di competenze per Province e Comuni.

La Regione Piemonte ha provveduto con la Legge Regionale 3 agosto 2004 n°19 *“Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”* e con la successiva Deliberazione della Giunta Regionale del 5 settembre 2005 n° 16-757 a definire le competenze comunali dando le direttive per la localizzazione degli impianti radioelettrici, le spese per le attività istruttorie e di controllo, la redazione del regolamento comunale, dei programmi localizzativi, delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed il parere tecnico.

Per impianti radioelettrici si intendono gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, come definiti nella Legge Regionale citata, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche; sono esclusi dal regolamento comunale:

- gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 watt e gli apparati dei radioamatori, con il solo obbligo di comunicazione al Comune, all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ed al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- agli impianti ed alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti per i quali deve essere data comunicazione all’ARPA.

Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni della Legge regionale sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi; nel caso di impianti già esistenti la comunicazione avviene entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge regionale.

Nelle pagine seguenti si riportano le definizioni delle varie aree in cui deve essere suddiviso il territorio comunale al fine della localizzazione degli impianti, così come riportato nella DGR citata, suddivise nei due casi di *Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione* e *Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva*.

Tabella 1 – IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELCOMUNICAZIONI

<p><u>Aree sensibili:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche),• singoli edifici scolastici,• singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari),• residenze per anziani,• pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
<p><u>Zone di installazione condizionata:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;• b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);• c) area definita "centro storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.);• d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);• e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
<p><u>Zone di attrazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• a) aree esclusivamente industriali;• b) aree a bassa o nulla densità abitativa;• c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale. <p>N.B. La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.</p>
<p><u>Zone neutre:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

Tabella 2 – IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

<p><u>Aree sensibili:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche),• singoli edifici scolastici,• singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari)• residenze per anziani,• pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del d.p.c.m. 08/07/ 2003 (VEDI TABELLA 1).
<p><u>Zone di vincolo:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• a) area definita "centro storico" come da P.R.G.• b) tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.
<p><u>Zone di installazione condizionata:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;• b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 42/2004;• c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);• d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
<p><u>Zone di attrazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• a) aree esclusivamente industriali;• b) aree a bassa o nulla densità abitativa;• c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale. <p>N.B. La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.</p>
<p><u>Zone neutre:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.

PROCEDURA PER L'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

La Legge Regionale, all'art. 7-c. 1-l. b) "*Competenze dei Comuni*" e la DGR delineano l'iter procedurale che le Amministrazioni Comunali devono seguire ed in particolare:

- devono predisporre il regolamento comunale che disciplina la localizzazione degli impianti per radiodiffusione (precedentemente definiti) nel rispetto dei criteri generali regionali di cui all'art. 5 c. 1, l. a) della Legge Regionale e dell'art. 8, c. 6 della Legge Quadro 36/2001;
- devono adottare il regolamento comunale entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'atto di cui all'art. 5, c. 2 della Legge Regionale trasmettendone copia alla provincia competente per le funzioni di controllo e verifica ed ai comuni limitrofi;
- devono rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 259/2003 anche sulla base del parere tecnico preventivo dell'ARPA di cui all'art.5, c. 2, l. h) della Legge Regionale e dei programmi localizzativi di cui all'art. 8, c. 1 della Legge Regionale; per tali impianti l'autorizzazione di cui sopra è condizione per l'esercizio delle relative attività, fermo restando la concessione ministeriale;
- esercitare le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM ed avvalendosi dell'ARPA
- emanare provvedimenti di riduzione a conformità, di diffida, di disattivazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione o di revoca dell'autorizzazione per l'installazione o modifica di impianti ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale;
- a conclusione della procedura sopraesposta, il Comune deve assicurare la pubblicizzazione del Regolamento tramite albo pretorio.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARGE

La suddivisione del territorio comunale è stata sviluppata in collaborazione con i tecnici dell'Ares ed in accordo con le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazioni d'uso del territorio, nella persona dell'arch. Francesco FAVITTA.

La metodologia seguita si compone delle seguenti fasi di lavoro:

FASE 0: Acquisizione dati ambientali ed urbanistici;

FASE 1: Elaborazione della bozza della suddivisione del territorio comunale in aree opportune;

FASE 2: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza della suddivisione del territorio comunale in aree opportune;

1.1 Acquisizione dati ambientali ed urbanistici (FASE 0)

E' stata acquisita la cartografia tecnica di base in scala 1:10000 in formato numerico relativa al territorio comunale sulla quale, sulla base del vigente PRGC, sono state indicate dai tecnici comunali le varie aree e strutture già presenti sul territorio. Sono stati inoltre identificati gli edifici di proprietà comunale.

E' stato inoltre richiesto l'elenco delle sorgenti già esistenti acquisendo i dati tecnici ad esse relativi, dal catasto regionale delle sorgenti (relativamente ad impianti per telecomunicazione e radiodiffusione) tramite accesso alla Rete Unitaria della pubblica Amministrazione Regionale – RUPAR PIEMONTE.

Tale elenco sarà inserito a cura del Comune in allegato non appena saranno disponibili tali dati.

Da una verifica strumentale eseguita sul campo si può affermare che gli impianti esistenti rispettano i limiti attualmente vigenti previsti per l'esposizione della popolazione.

1.2 Elaborazione della bozza della suddivisione del territorio comunale in aree opportune (FASE 1)

In tale fase sono state analizzate le informazioni ed i documenti ricevuti, al fine di ricercare la corrispondenza fra le zone urbanistiche ivi definite e le zone così come definite in tabella 1 e 2, e si è elaborata una prima bozza di suddivisione del territorio.

1.3 Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza della suddivisione del territorio comunale in aree opportune (FASE 2)

La bozza di classificazione predisposta alla fase 1 è stata perfezionata mediante sopralluoghi sul territorio con lo scopo di confrontare lo stato effettivo dei luoghi e le prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio in modo da ottenere una suddivisione del territorio comunale evitando un'eccessiva parcellizzazione dello stesso che renderebbe di difficile applicazione pratica la classificazione.

In tale fase sono stati anche identificati eventuali edifici od aree comunali inseriti come zone di attrazione e sono state concordate con i Comuni limitrofi eventuali zone di attrazione presenti in aree di confine

Inoltre è stata verificata l'ubicazione degli impianti già esistenti e la loro compatibilità con le destinazioni d'uso delle relative zone di appartenenza.

Le aree per la localizzazione degli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva sono riportate sulla cartografia allegata al regolamento comunale in scala 1:10.000 (disegni n°3 e 4).

Le aree per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione sono riportate sulla cartografia allegata al regolamento comunale in scala 1:10.000 (disegni n°1 e 2).